



**COMUNE di VOBBIA**  
(Provincia di Genova)

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'I.R.P.E.F.**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19.12.2011**

**Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.05.2022**

## INDICE

Art. 2 – Istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F .....	3
Art. 3 – Soggetto attivo .....	3
Art. 4 – Soggetti passivi.....	3
Art. 5 – Criteri di calcolo dell'addizionale .....	3
Art. 6 – Determinazione dell'aliquota .....	3
Art. 7 – Esenzioni.....	4
Art. 8 – Modalità di versamento .....	4
Art. 9 – Efficacia .....	4

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 17 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs.vo 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art. 1 del D.Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e come integralmente modificato dall'art. 142 della Legge 296 del 27.12.2006.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

### **Art. 2 – Istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.**

Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs.vo n. 360/1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2006.

### **Art. 3 – Soggetto attivo**

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Vobbia, ai sensi del D.Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 4 – Soggetti passivi**

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Vobbia, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

### **Art. 5 – Criteri di calcolo dell'addizionale**

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

### **Art. 6 – Determinazione dell'aliquota**

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a) Legge 296/2006.

Per l'anno 2012 l'aliquota è differenziata in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, ovvero:

- da 0 a 15.000,00 Euro	0,25%;
- da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,45%;
- da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,65%;
- oltre 50.000,00	0,78%

L'aliquota diverrà efficace con la pubblicazione del presente regolamento sul sito informativo di cui

al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 57 del D.Lgs.vo 267/2000. La deliberazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sopra citato sito informatico entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui la deliberazione si riferisce.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

In assenza di nuova deliberazione, l'aliquota per l'anno in corso si intende prorogata per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

#### **Art. 7 – Esenzioni**

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore ad Euro 15.000,00.

#### **Art. 8 – Modalità di versamento**

Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. È effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributario assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs.vo 28 settembre 1998, n. 360.

#### **Art. 9 – Efficacia**

Per quanto espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs.vo 15 dicembre 1997, n. 446, il 1° gennaio 2012.